

FAQ

Cumulo e Spese Ammissibili

D 1 L'art. 3 dell'Avviso prevede il limite di cumulo con altri Aiuti di Stato concessi sulle stesse spese, ove tale cumulo superi l'intensità di aiuto fissata in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Quali sono questi limiti?

R1. La formulazione contenuta nell'Avviso non può che essere generica, solo il Reg. (UE) 651/2014, il regolamento di esenzione più ampiamente utilizzato, contiene oltre 40 categorie di aiuto ciascuna con la propria intensità di Aiuto, sovente diversa anche a seconda delle dimensioni dell'Impresa beneficiaria e dell'ubicazione della sua attività imprenditoriale oggetto dell'Aiuto.

Per rispondere puntualmente occorre conoscere la normativa specifica relativa all'altro finanziamento pubblico oggetto di cumulo, anche sotto forma di agevolazione fiscale, che può comunque prevedere dei divieti di cumulo "propri" (non conseguenza della normativa europea sugli Aiuti di Stato) anche essi da rispettare come stabilito, insieme al rispetto del massimale De Minimis in valore assoluto, all'art. 3 dell'Avviso.

Di seguito si esaminano quattro casi di finanziamenti pubblici che possono riguardare più frequentemente le stesse spese previste dall'Avviso.

1. Detrazioni fiscali per il risparmio energetico (cd. ecobonus).

La detrazione fiscale non è un aiuto di Stato e la normativa che lo disciplina non prevede divieti di cumulo con le agevolazioni regionali (il divieto era originariamente previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 115/2008, ma è stato abrogato con l'art. 28, comma 5 del decreto legislativo n. 28/2011).

2. Tax credit esercizi cinematografici (D.M. 15 marzo 2018 "Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, della legge 14 novembre 2016, n. 220", capo III "Sale Cinematografiche").

L'art. 13, comma 4 di tale D.M. stabilisce "Il credito di imposta è cumulabile con analoghe misure provenienti da norme comunitarie, statali, regionali e di enti locali fino alla concorrenza dell'80 per cento dei costi eleggibili", richiamando l'intensità di aiuto massima prevista dall'art. 53, comma 8 del Reg. (UE) 651/2014

3. Conto termico (D. Interministeriale 16 febbraio 2016)

Le "Regole Applicative" emanate dal GSE ai sensi del D. Interministeriale 16 febbraio 2016 prevedono che il Conto Termico è un aiuto di Stato e che l'intensità massima degli Aiuti concedibili sulle stesse spese ammissibili è il 65% per le Piccole Imprese e il 55% per le Medie Imprese (ricordiamo che le Grandi Imprese non possono partecipare all'Avviso), richiamando l'intensità di aiuto massima prevista per gli Aiuti per un uso efficiente dell'energia nell'allegato 1 della "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (2014/C 200/01).

4. **Fondo Unico per lo Spettacolo** (D.M. 27 luglio 2017 “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”).


Il D.M in oggetto non prevede disposizioni “proprie” in materia di cumulo, né effettua alcun rimando alla normativa sugli aiuti di Stato, e quindi i contributi ivi previsti risultano liberamente cumulabili. Per il rispetto del massimale De Minimis si consulti il Registro Nazionale degli Aiuti, accessibile tramite GeCoWEB, come illustrato nella risposta successiva.

D 2 L'ammontare del massimale De Minimis comprende i contributi derivanti dalla partecipazione in altri bandi che non sono riguardano le stesse spese?

R2. Il massimale De Minimis è un importo in valore assoluto che non deve essere superato con riferimento a tutti gli altri finanziamenti pubblici concessi a titolo di De Minimis nell’anno in corso e nei due precedenti, anche con riferimento ad altri progetti e spese ammissibili.

Tale massimale è di 200.000 Euro per le imprese interessate dal presente Avviso e va calcolato a livello di Impresa Unica (cioè considerando anche quelli concessi ad altre Imprese che però hanno “relazioni rilevanti” con l’Impresa in beneficiaria, come meglio specificato nell’allegato all’Avviso).

Tutti i soggetti che concedono Aiuti di Stato (compresa Lazio Innova) sono obbligati a censirli, specificando se sono in De Minimis, nel Registro Nazionale degli Aiuti ed a verificare che il massimale non venga superato.



Il sistema GeCoWEB prevede una apposita funzionalità che consente alle imprese registrate di consultare il Registro Nazionale degli Aiuti e quindi sapere quanti Aiuti in De Minimis hanno ottenuto ed anche quali altre imprese costituiscono l’Impresa Unica (sulla base delle relazioni tra imprese risultanti nel Registro delle Imprese Italiano).

A tale funzionalità si accede selezionando l’apposita icona posta nella colonna a sinistra della propria pagina iniziale di GeCoWEB.

Tale funzionalità è inoltre utile per rispettare l’obbligo di riportare in nota integrativa gli Aiuti ricevuti (obbligo introdotto dal comma 125 quinquies, come riformulato dal D.L. 30 aprile n. 34 e relativa legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, dell’art. 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124).

D 3 I limiti di cumulo con altri Aiuti vale solo per le stesse spese ammissibili?

R3. Sì. Non si applica pertanto ad altre spese anche realizzate congiuntamente al Progetto, nell’ambito di un intervento più ampio, ma che non sono ammissibili all’Avviso Cinema, Librerie e Teatri Verdi e Digitali (ad esempio per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per l’adeguamento sismico, ecc. che non sono spese ammissibili ai sensi dell’Avviso, ma potrebbe essere oggetto di altri incentivi).

D 4 Sulla quota di spese ammissibili dell’investimento che rimane a carico del beneficiario è possibile ottenere altri finanziamenti pubblici?

R4. E’ possibile ottenere altri finanziamenti pubblici nel rispetto del massimale De Minimis e, con riferimento alle medesime Spese Ammissibili, nel rispetto dei limiti di cumulo e delle norme eventualmente previste dall’altro finanziamento pubblico (art. 3). In questi ultimi due casi rileva il totale delle medesime Spese Ammissibili, e non la loro quota a carico del Beneficiario o oggetto del Aiuto concesso ai sensi dell’Avviso Cinema, Librerie e Teatri Verdi e Digitali.

D 5 Alla domanda devono essere allegati i preventivi relativi ad ogni spesa?

R5. Si e più precisamente essi sono da caricare in sede di compilazione del Formulario GeCoWEB (prima della sua finalizzazione che lo rende immodificabile, compresi i documenti allegati).

Solo nel caso della Tipologia di Intervento A) (adozione di tecnologie digitali) laddove si tratti di beni o servizi standard e largamente diffusi sul mercato, in alternativa al preventivo possono e devono essere fornite (nel Formulario) indicazioni dettagliate sulle distinte tecniche e i prezzi, tali da consentire di riscontrarle con facilità da listini o prezzari pubblicati su internet.

D 6 Poiché non abbiamo un impianto di riscaldamento ed è necessario per la nostra attività, spesso svolta con utenza di bambini, potrebbe rientrare negli investimenti standardizzati un impianto ex novo? Attualmente riscaldiamo il locale con stufe elettriche.

D 7 Avendo un giardino, attualmente coperto da un semplice gazebo aperto, potrebbe rientrare negli investimenti standardizzati, una pergotenda? Abbiamo visto che nella finanziaria 2020 è previsto il bonus tende per la schermatura solare e ci chiedevamo se potesse rientrare anche tale pergotenda.

D 8 Nel progetto vorremmo far rientrare anche l'istallazione di una caldaia a condensazione oggi non presente per avere disponibile l'acqua calda che ad oggi non abbiamo e consentirebbe all'utenza di usufruire di acqua calda che oggi riscaldiamo attraverso l'uso di bollitori elettrici.

R6/7/8. La Tipologia di Intervento B è finanziata con le risorse finanziarie dell'Azione 4.2.1 del POR FESR 2014-2020 cofinanziata dall'Unione Europea. L'Azione ha l'obiettivo di aumentare l'"Efficienza Energetica" che per l'Unione Europea è: "la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico".

Lazio Innova e la Regione Lazio hanno l'obbligo di rendicontare e documentare all'Unione Europea l'ammontare della quantità di energia risparmiata utilizzando le risorse finanziarie dell'Azione 4.2.1 e per tale motivo è richiesto obbligatoriamente di fornire in allegato alla Domanda una Diagnosi Energetica (in conformità alle previsioni dell'all. 2 del D. Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 attuativo della DIR 2012/27/UE sull'efficienza energetica), sia pure semplificata (in conformità con lo standard della "DESE" in Appendice 2 al "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0" pubblicato sul BURL n 73 del 12/09/2017 e pubblicati sulla pagina dedicata al presente Avviso).

Come ulteriore modalità di semplificazione, per gli Investimenti Standardizzati (previsti nelle schede della suddetta Appendice 2) è possibile fornire, invece della DESE, i calcoli effettuati grazie agli appositi modelli excel (sempre pubblicati sulla pagina dedicata al presente Avviso) che forniscono una stima del risparmio energetico più parametrica e meno accurata, ma accettabile per adempiere agli obblighi di rendicontazione nei confronti dell'Unione Europea. Tali calcoli parametrici sono possibili solo per interventi sostitutivi o che integrano impianti o edifici esistenti in quanto negli altri casi, come quelli illustrati nelle Domande, non è possibile tecnicamente stimare il consumo energetico "prima" dell'investimento, nemmeno tramite parametri.

D 9 Dalla DESE realizzata risulterebbe vantaggiosa e raccomandata l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. I pannelli fotovoltaici non sono previsti tra gli investimenti standardizzati (che prevedono solo pannelli solari termici), sono investimenti ammissibili se previsti dalla DESE?

R9. No, le spese per investimenti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non sono in genere finanziabili dall'Azione 4.2.1 del POR FESR Lazio 2014-2020 e comunque non sono finanziabili dall'Avviso.

D 10 E' ammissibile l'acquisto di un nuovo proiettore laser di ultima generazione, considerando che andrebbe a sostituire un vecchio proiettore a lampada migliorando sensibilmente sia la qualità di proiezione che l'impatto energetico?

R10. La valutazione dell'aderenza dei singoli beni da acquisire alle Tipologie di Intervento spetta alla Commissione Tecnica di Valutazione, e non può essere oggetto di anticipazione. Tale valutazione avviene sulla base degli elementi specifici forniti dal Beneficiario, compresi quelli dei suoi tecnici e fornitori. Nel caso della Tipologia di Intervento B (efficienza energetica) tale acquisto dovrebbe essere previsto nella DESE non rientrando negli investimenti standardizzati per l'efficienza energetica.

D 11 Nel bando si fa riferimento (art. 4), tra i costi ammissibili, relativi alla Tipologia di intervento A (adozione di tecnologie digitali) oltre a strumenti, sistemi, software, applicativi ed accessori, ai "SERVIZI ACCESSORI" a condizione che siano forniti dal "medesimo fornitore." Sono ammesse spese relative a lavorazioni elettriche, piccole opere murarie, funzionali all'installazione degli impianti tecnologici, anche da parte di altri fornitori, come è previsto esplicitamente per la Tipologia B (efficienza energetica)?

R11. No, a meno che non siano fornite dal medesimo fornitore e "secondo gli usi commerciali". Si consideri che per la Tipologia di Intervento A) i Costi indiretti a forfait (da non rendicontare) sono più elevati (5%) rispetto quelli della Tipologia di Intervento B) (1%).

D 12 È ammissibile un intervento che preveda la sostituzione di una vecchia centrale di condizionamento con una nuova, più performante, unità modulante sempre a pompa di calore? A quale scheda e foglio excel si deve fare riferimento?

R12. Sì. Deve essere utilizzata la scheda dell'Investimento Standardizzato relative alle pompe di calore, n. 5 o 6 a seconda della potenza, e nel foglio excel, nella cella di color sabbia corrispondente alla dizione "Combustibile attuale" della tabella più in alto, va selezionato "Energia elettrica".

D 13 Vorrei sapere se rientrano fra gli interventi incentivabili la riqualificazione dell'impianto di condizionamento attraverso la sostituzione di UTA e di pompa di calore con un roof top e una nuova pompa di calore. Nel caso in cui rientrassero fra gli interventi incentivabili, è necessario produrre la Diagnosi Energetica Semplificata o fanno parte degli "Interventi Standardizzati"? Nella tabella "Calcolo benefici Azioni 4.2.1" ho trovato solo la parte relativa alla Pompa di calore.

R13. Il roof top è comunque una pompa di calore, sia pure con delle caratteristiche tecniche particolari, ed è quindi possibile utilizzare le schede 5 o 6 degli Investimenti standardizzati (più probabilmente la scheda 6 perché di norma hanno potenza superiore ai 12 Kw). Ovviamente la Diagnosi Energetica rimane comunque una forma di misurazione più accurata dei risparmi energetici.

Destinatari e loro requisiti

D 14 Le Fondazioni e le Associazioni, titolari/gestori di teatri, librerie indipendenti o sale cinematografiche possono partecipare all'avviso?

R14. L'art. 2 dell'Avviso identifica le Micro, Piccole o Medie Imprese quali soggetti beneficiari dell'Aiuto previsto.

Per il diritto dell'Unione Europea è un'Impresa chiunque svolga "attività economica" ovvero "offra prodotti o servizi in un mercato", a prescindere dal suo status giuridico, e l'art. 1 dell'allegato 1 (definizione di PMI) al Reg. (UE) 651/14, specifica che sono imprese anche i lavoratori autonomi, le imprese familiari, le società di persone e le associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un'attività economica.

Nell'ordinamento italiano la nozione che approssima meglio quella europea di "attività economica" è quella di "attività commerciale". Le fondazioni e le associazioni sono definite "Enti non commerciali" in quanto devono esercitare prevalentemente "attività non commerciale". Se la loro regolamentazione lo consente (statuto o assimilabile) possono però esercitare "attività commerciale" in forma accessoria e questa potrebbe riguardare l'attività di esercizio del cinema, libreria o teatro oggetto del Progetto. In questo caso deve dichiarare i redditi derivanti dall'attività commerciale come redditi di impresa (assoggettati all'IRES).

Il già citato D.M. "Tax credit esercizi cinematografici" prevede espressamente quali beneficiari gli Enti Non Commerciali se l'attività commerciale relativa all'esercizio cinematografico (attività culturale ai sensi 53 del Reg. (UE) 651/2014) è soggetta a tassazione (art. 2, comma 3, lettera t) «impresa di esercizio cinematografico italiana»: l'impresa di esercizio cinematografico che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata»).

Per l'Avviso in oggetto, in analogia a quanto stabilito dall'amministrazione centrale, si considerano destinatari anche gli Enti Non Commerciali non iscritti al Registro delle Imprese, a condizione che dichiarino i ricavi derivanti dall'attività commerciale relativa all'esercizio del cinema, libreria o teatro oggetto del Progetto ai fini IRES. A tal fine essi devono allegare al Formulario l'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate comprensiva della sezione IRES e, ove da essa non si evinca la natura dei ricavi per le attività commerciali, una relazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un soggetto abilitato a presentare le dichiarazioni dei redditi, che evidenzia tale natura e quantifichi i ricavi relativi all'esercizio del cinema, libreria o teatro oggetto del Progetto.

D 15 All'art. 2 si parla di TITOLARI o GESTORI di Teatri e Sale Cinematografiche. Sono inclusi tra i titolari anche le imprese PROPRIETARIE della struttura che hanno dato in gestione l'attività ad altri? Laddove tali imprese proprietarie possano presentare domanda, è consentita la presentazione di DUE domanda per lo stesso Cinema/Teatro presentate sia dal proprietario della struttura, che dal gestore dell'attività? Ad es. "Efficienza energetica" presentata dal Proprietario e "Innovazione Tecnologica" presentata dal Gestore/Esercente.

R15. Sì, per titolari si intendono anche i proprietari che possono essere beneficiari dei contributi previsti dall'Avviso "in relazione alla titolarità degli investimenti previsti nel Progetto" (se MPMI ed in possesso degli altri requisiti previsti). Questa "titolarità" dipende dagli accordi (contratto di affitto o assimilabile) tra il proprietario e il gestore dell'unità immobiliare interessata dal Progetto dove è stabilito a chi spetta (chi a titolo a) realizzare determinate tipologie di investimento. Si deve pertanto allegare il "titolo giuridico" relativo all'investimento (contratto di affitto o assimilabile, insieme ad eventuali accordi specifici, ad esempio sulla messa disposizione dei locali per eseguire gli interventi).

L'Avviso prevede che a ciascuna MPMI può essere concesso il contributo per un unico Progetto, ma non esclude che due MPMI possano ottenere il contributo per due diversi Progetti riguardanti il medesimo Cinema, Libreria o Teatro.

D 16 Le imprese che avessero avviato l'attività nel 2020, in che modo possono attestare di generare un fatturato imputabile alla vendita di libri nella misura del 60% o del 50%?

R 16. L'Avviso non è particolarmente adatto a sostenere le nuove iniziative imprenditoriali a cui sono dedicati altri Avvisi Pubblici. La Tipologia di Intervento B (efficienza energetica) presuppone ad esempio che ci sia un preesistente consumo di energia da efficientare, il che può riguardare nuove iniziative imprenditoriali solo nel caso di subentro nella gestione di una attività preesistente. L'Avviso inoltre non sostiene gli altri fabbisogni finanziari che normalmente caratterizzano l'avviamento di una nuova impresa.

Ciò posto è possibile partecipare all'Avviso impegnandosi a generare un fatturato imputabile alla vendita di libri nella misura del 60% o del 50% nel primo esercizio di attività, l'erogazione del contributo in questo caso sarà condizionata alla dimostrazione di avere ottemperato a tale impegno.

D 17 Lo spazio adibito a Cinema, Libreria o Teatro, di proprietà comunale, è gestito da due Associazioni Culturali in ATS vincitrici di un bando pubblico e titolari per i prossimi quattro anni, è possibile partecipare all'Avviso?

R 17. L'Avviso è riservato alle singole MPMI quindi non può partecipare l'ATS in quanto tale, che peraltro, in quanto tale, non può essere proprietaria degli investimenti materiali oggetto dell'agevolazione. Potrebbe però partecipare una delle Associazioni in ATS (o anche entrambe) "in relazione alla titolarità degli investimenti previsti nel Progetto". Questa "titolarità" dipende da cosa prevede il "titolo giuridico" del Comune, come formatosi a seguito del bando pubblico, nonché da quanto stabilito dal "titolo giuridico" che regola l'Aggregazione Temporanea di Scopo. Pertanto tali documenti devono essere allegati alla Domanda insieme ad eventuali accordi specifici.

D 18 Il DURC deve obbligatoriamente essere regolare all'atto dell'invio della domanda o, in caso di DURC irregolare, si può intervenire a regolarizzare nel corso della prima istruttoria? Esistono margini di tolleranza?

R 18. Come stabilito nell'appendice 1 all'Avviso (p. 2), il DURC deve risultare regolare ai fini della concessione dell'Aiuto (determinazione della competente Direzione Regionale). A tal fine e come ivi precisato Lazio Innova interroga gli organismi competenti (INPS, INAIL o altri organismi assimilabili competenti per alcuni settori particolari) e questi svolgono accertamenti. Questa interrogazione avviene successivamente alla valutazione, se positiva, da parte della Commissione Tecnica di Valutazione.

In caso di posizioni irregolari di norma gli organismi competenti invitano il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione prima dell'emissione del DURC.

Lazio Innova si attiene a quanto risulta dal DURC senza margini di intervento (o tolleranza) e in caso di DURC irregolare interrompe il procedimento amministrativo comunicando al richiedente la non ammissibilità della Domanda, ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90.

In caso di DURC irregolare in sede di erogazione di agevolazioni già concesse, si applicano le compensazioni previste dall'art 31 comma e del D.L.21 giugno 2013 n. 69 convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98.

D 19 Tra i Beneficiari sono incluse anche le case editrici che abbiano nel territorio della Regione Lazio una sede operativa dove operare la vendita di libri al dettaglio.

R 19. Come stabilito all'art. 3 dell'Avviso "Rientrano nella definizione di Libreria anche le piccole case editrici che abbiano almeno un punto vendita al dettaglio su strada", tale punto vendita deve essere l'oggetto del Progetto e quindi essere nel territorio della regione Lazio.

Restano ferme tutte le altre limitazioni previste per tutti i destinatari e quelle specifiche previste per le Librerie Indipendenti ("Per Libreria Indipendente si intende un esercizio specializzato nella vendita al dettaglio di libri, che non abbia più di due punti vendita al dettaglio, il cui Fatturato

complessivo non superi i 2 milioni di Euro e il cui Fatturato derivante dalla vendita di libri nuovi sia almeno pari al 60% o, nel caso di Librerie localizzate fuori da Roma Capitale, almeno pari al 50%.”).

Fideiussione e DESE

D 20 La garanzia fidejussoria sull’anticipo va prestata a Lazio Innova o alla Regione Lazio? Ci sarà una modulistica per le fideiussioni?

R 20. La fidejussione bancaria o assicurativa deve essere rilasciata a Lazio Innova da soggetti vigilati dalla Banca d’Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all’Eurosistema, deve essere di importo pari all’anticipazione richiesta maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, e deve avere scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data ultima prevista dall’Avviso per la conclusione e la rendicontazione del Progetto. Deve essere utilizzato, adattandolo ove necessario, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014.

D 21 E’ sempre obbligatorio allegare al Formulario GeCoWEB la DESE per la Tipologia di Intervento B (efficienza energetica)?

R 21. La DESE deve essere obbligatoriamente allegata alla Domanda, salvo il caso in cui tutti gli investimenti previsti per la Tipologia di Intervento B ricadano negli Investimenti Standardizzati riportati nell’Appendice 2 al “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0” pubblicato sul BURL n 73 del 12/09/2017 e pubblicata sulla pagina dedicata al presente Avviso.